

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 300

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, DANIELI, FLORINO,
MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI JANNUZZI, MISSERVILLE,
MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI,
SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

**Riconoscimento del servizio militare ed estensione dei
benefici combattentistici ai cittadini italiani che hanno
prestato servizio alle dipendenze delle forze armate della
Repubblica sociale italiana**

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione in materia di benefici di guerra agli ex combattenti esclude da tali provvidenze i militari italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si arruolarono nelle forze armate della Repubblica sociale italiana, sia volontariamente, sia perchè militari di leva o richiamati.

L'esclusione, sancita retroattivamente dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in un primo tempo aveva privato questi militari anche dei benefici di guerra cui avevano diritto anteriormente all'8 settembre 1943.

Solo nel 1952, con la legge 23 febbraio, n. 93, di ratifica del predetto decreto, i benefici di guerra furono ripristinati sotto

certe condizioni nei confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali, ma rimase escluso, agli effetti del riconoscimento della qualifica di combattente e delle relative provvidenze, il servizio prestato nelle forze armate della Repubblica sociale italiana.

La discriminazione in atto perpetua, sul terreno legislativo, uno stato di cose che non trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica e, soprattutto, nell'animo dei combattenti di tutte le guerre, che da anni invocano l'abolizione di ogni discriminazione in seno alla grande famiglia del combattentismo. Questa situazione contrasta anche con la politica e l'indirizzo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legislativo proclamati dal Governo e dal Parlamento sin dal 1948 per instaurare un clima di distensione e di giustizia fra gli italiani superando, a tal fine, le obiezioni e le incompatibilità di carattere morale e giuridico che avessero potuto ostacolare il cammino intrapreso.

Il Governo, infatti, ha già riconosciuto la qualifica di combattente e concesso i relativi benefici e le pensioni di guerra agli italiani che, nella guerra civile di Spagna, combatterono agli ordini del Governo repubblicano spagnolo contro le truppe italiane colà inviate dal legittimo Governo dell'epoca ed ha esteso i benefici e le pensioni di guerra anche ai combattenti ed ai mutilati della *Wehrmacht* altoatesini che, dopo aver optato per la Germania, hanno rioptato, finita la guerra, per la cittadinanza italiana.

Per ultimo, segnaliamo il provvedimento legislativo più importante e più significativo in tema di pacificazione nazionale, cioè la legge 18 marzo 1968, n. 313, che all'articolo 2, primo comma, lettera *d*), estende il normale trattamento pensionistico di guerra ai mutilati ed ai congiunti dei caduti della Repubblica sociale italiana, equiparandoli a tutti gli effetti ai familiari dei caduti di tutte le guerre.

Ma, mentre ai mutilati della guerra di Spagna ed ai mutilati altoatesini è stata riconosciuta anche la qualifica di combatten-

te con i benefici di guerra che ne derivano, ai mutilati, come del resto a tutti i combattenti della Repubblica sociale italiana, tale qualifica e tali benefici combattentistici vengono tuttora negati.

Quello che con il presente disegno di legge si chiede è un atto di giustizia, che trova la sua giustificazione giuridica sia nei principi di diritto internazionale - che gli stessi alleati, alla fine del conflitto, applicarono ai combattenti della Repubblica sociale italiana, caduti prigionieri, ai quali attribuirono la qualifica ed il trattamento dei combattenti prigionieri di guerra - sia in un analogo principio accolto dalla suprema magistratura militare italiana con la sentenza del 26 aprile 1954, nella quale si afferma che «le leggi emanate dal governo di fatto della Repubblica sociale italiana avevano forza cogente per i cittadini residenti nel territorio dello Stato da esso amministrato e che, pertanto, il prestarvi obbedienza fu per i combattenti un preciso dovere giuridico e morale».

Allo scopo di consentire finalmente, dopo tanti anni da quegli eventi, una soluzione legislativa del problema dei combattenti della Repubblica sociale italiana, alla stregua dei principi e delle considerazioni sopra esposti, ci onoriamo di sottoporre al vostro meditato esame il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio militare comunque prestato dai cittadini italiani in qualità di militari o militarizzati alle dipendenze delle forze armate della Repubblica sociale italiana è riconosciuto utile a tutti gli effetti.

Art. 2.

1. Le disposizioni che recano benefici a favore degli ex combattenti sono estese, ai soli fini pensionistici, ai cittadini che hanno prestato il servizio militare di cui al precedente articolo.

Art. 3.

1. I termini per l'esercizio dei diritti o per il conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge, eventualmente scaduti, sono riaperti per la durata di un anno, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

